
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

Commento a Cassazione civile sez. I, n. 5924/2014 del 13.3.2014

di Marco MECACCI e Silvia MENSI

(Mecacci & Mensi Avvocati Associati)

Nella sentenza in esame, la Corte di Cassazione, con una pronuncia sintetica ma dal contenuto inedito, detta importanti regole sul procedimento di dichiarazione di esecutività delle pronunce giurisdizionali emanate da un altro stato membro nei confronti di cittadini europei, che debbano essere eseguite in Italia.

La questione, al momento non frequente nella pratica professionale, è destinata a divenire sempre più centrale con il procedere dell'integrazione europea e con l'incremento esponenziale dei rapporti tra persone e sistemi giuridici europei.

Il caso sottoposto all'esame della cassazione.

La fattispecie concreta da cui trae origine il giudizio *a quo* è semplice: un cittadino italiano temporaneamente residente in Belgio, viene condannato in contumacia dal Giudice di Pace di Bruxelles, per un asserito inadempimento contrattuale, che deriverebbe da un'obbligazione di pagamento, contratta e non adempiuta, nei confronti di una banca belga.

Il cittadino italiano, che afferma di non avere mai ricevuto notizia del procedimento giudiziario che sarebbe stato avviato e concluso in Belgio nei suoi confronti, riceve, in Italia ove risiede, la notifica di un'istanza contenente richiesta di esecutività della sentenza straniera proposta dalla banca alla Corte d'Appello di Firenze e del relativo decreto.

L'istanza, conformemente al dettato del Regolamento UE n. 44/01, contiene solo alcuni riferimenti alla pronuncia sentenza straniera e ad essa non risulta allegato il provvedimento del giudice *a quo*. Il destinatario, in presenza di tali limitati elementi, non comprende la portata del provvedimento, e di conseguenza, non propone opposizione nel breve termine di un mese dalla comunicazione, previsto dalla legge.

Successivamente, sempre su impulso della banca, il provvedimento giurisdizionale di condanna, viene notificato in copia conforme, unito al decreto con cui la Corte d'Appello adita concede l'esecutività.

La sentenza del Giudice di Pace di Bruxelles, il cui contenuto in concreto il cittadino ha la possibilità di verificare solo con tale seconda notificazione, dispone la condanna al pagamento della somma richiesta dalla banca, motivando la decisione unicamente sul fatto che il convenuto, ricevuta la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio in un non meglio precisato "*consolato italiano ad Istanbul*", non avrebbe compiuto alcuna attività difensiva.

In concreto, la contumacia viene accertata dal Giudice di Pace di Bruxelles, dopo che questi ha ritenuto valida, ai fini dell'integrazione del contraddittorio, una notificazione eseguita in un domicilio privo di alcun collegamento con il destinatario, senza alcuna prova della sua presenza in Turchia.

L'assenza, viene equiparata a *ficta confessio*.

Il destinatario della richiesta di esecutività propone opposizione ed imputa quale principale vizio del procedimento *a quo* la violazione del principio del contraddittorio, affermando di non avere mai avuto notizia del procedimento civile pendente in Belgio, né di avere mai conosciuto il contenuto della sentenza belga, prima della seconda notificazione.

La Corte d'Appello di Firenze, pur dopo avere verificato che non v'è prova in atti né dell'avvenuta notificazione dell'atto introduttivo del giudizio belga né di una precedente notificazione della sentenza, respinge l'opposizione ritenendola tardiva, poiché non proposta entro un mese dalla notificazione dell'istanza contenente la richiesta di declaratoria d'esecutorietà.

Pur constatando che, ad essa, non era stato allegato il provvedimento giurisdizionale straniero e che non v'era prova di una precedente notificazione al destinatario, l'avvenuto decorso del termine di un mese per proporre opposizione, viene ritenuto insuperabile.

Nonostante il mancato rispetto dei requisiti necessari ai fini del perfezionamento del procedimento di riconoscimento, prima fra tutte la prova dell'avvenuta effettiva conoscenza del provvedimento del Giudice *a quo*, è circostanza ritenuta insufficiente ad impedire al decorrenza del termine mensile per proporre opposizione. A giudizio della corte d'appello, infatti, la prima istanza avrebbe già avuto in sé *"tutti gli elementi"* idonei e sufficienti a garantire la conoscenza del provvedimento *a quo*, indipendentemente dalla prova che fosse stato materialmente portato a conoscenza del destinatario.

Avverso detta pronuncia, viene proposto ricorso per cassazione.

La normativa applicabile e il procedimento diretto alla declaratoria di esecutività.

Alla fattispecie in esame, si applica il Regolamento CE n. 44/2001, con il quale il legislatore comunitario ha in buona parte riprodotto l'articolato di un risalente e ben noto accordo internazionale tra Paesi dell'allora CEE, stipulato a Bruxelles il 27 settembre 1968, avente ad oggetto *"la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale"*.

La declaratoria di esecutività delle pronunce già formatesi all'interno degli Stati membri, è regolata dalla II Sezione, con poche disposizioni normative ispirate alla massima celerità e semplificazione.

Premesso che debba essersi perfezionato "regolarmente" un procedimento giurisdizionale tra le stesse parti, l'art. 43 del Regolamento dispone:

- che è ammesso ricorso "contro la decisione relativa all'istanza intesa a ottenere una dichiarazione di esecutività" (paragrafo 1);
- che il ricorso "è proposto dinanzi al giudice di cui all'allegato III" (paragrafo 2);
- che "è esaminato secondo le norme sul procedimento in contraddittorio" (paragrafo 3);
- che in caso di contumacia il Giudice dell'esecutorietà è tenuto a verificare il rispetto delle disposizioni europee sulle notificazioni degli atti ed è obbligato, a norma del precedente art. 26, a sospendere il procedimento, "fin quando non si sarà accertato che al convenuto è stata data la possibilità di ricevere la domanda giudiziale o un atto equivalente in tempo utile per poter presentare

le proprie difese, ovvero che è stato fatto tutto il possibile in tal senso".¹

- che il termine per proporre ricorso è di un mese dalla notificazione del provvedimento con cui è dichiarata l'esecutività se la parte è residente nello stato, o di due mesi se "*domiciliata in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata rilasciata la dichiarazione di esecutività*" e decorre "*dalla data della notificazione in mani proprie o nella residenza*" (paragrafo 5).

In concreto l'organo competente, nel caso italiano la Corte d'appello, ricevuta l'istanza redatta secondo le modalità previste dall'art. 40, dopo avere verificato che questa è formalmente conforme ai requisiti richiesti dalla normativa dell'Unione, si pronuncia con decreto *inaudita altera parte*, senza che il soggetto contro cui l'esecuzione è stata richiesta possa presentare osservazioni o interloquire.

Il decreto, dispone l'art. 42, dev'essere "*immediatamente notificato*" e dalla data della notificazione decorre il termine per proporre ricorso contro la dichiarazione di esecutività.

Il Regolamento, in concreto, prefigura un procedimento sommario a contraddittorio eventuale che ricorda le modalità previste dall'ingiunzione di pagamento provvisoriamente esecutiva: infatti, solo una volta resa la decisione sull'esecutività, è possibile promuovere un giudizio avverso la statuizione, opponendosi al provvedimento.

I motivi d'opposizione, non sono liberi come nell'ipotesi prevista dall'art 645 c.p.c., ma possono concernere solo i gravi vizi di formazione del processo a quo elencati dagli artt. 34 e 351.

Il ricorso per violazione dei principi fondamentali del processo.

Come già riferito nella parte in fatto, nel caso di specie il destinatario dell'istanza di esecutività del provvedimento straniero, è stato in concreto posto nella condizione di conoscere il contenuto della sentenza straniera che accertava il suo obbligo di pagamento, soltanto a seguito della seconda notificazione.

La notifica della sola istanza con cui veniva avanzata la richiesta di declaratoria di esecutività, corredata unicamente dal decreto che la concedeva, oltre che irrituale, non è in concreto idonea a raggiungere lo scopo e comporta un'evidente nullità processuale, non sanata dall'operato del destinatario, che

¹ Così il paragrafo 4 dell'art 43: "*4. Se la parte contro la quale è chiesta l'esecuzione non compare davanti al giudice investito del ricorso in un procedimento riguardante un'azione proposta dall'istante, si applicano le disposizioni dell'articolo 26, paragrafi da 2 a 4 anche se la parte contro la quale è chiesta l'esecuzione non è domiciliata nel territorio di uno degli Stati membri*". "

l'ha rilevata all'atto della successiva proposizione dell'opposizione.

La corte territoriale, tuttavia, ha respinto l'opposizione per "tardività", valorizzando unicamente il dato formale della data di presentazione dell'atto oppositivo, senza indagare in concreto sulla circostanza che la prima notificazione fosse, o meno, idonea a dimostrare l'avvenuta conoscenza del provvedimento straniero da parte del destinatario

La motivazione, è basata unicamente sulla considerazione che l'istanza ed il decreto avrebbero avuto al loro interno *"ogni riferimento utile ai fini del consapevole esercizio del diritto di difesa e della tempestiva proposizione dell'opposizione"*, senza alcun accertamento concreto dell'idoneità del procedimento sommario a garantire, o meno, la conoscenza del processo a quo.

Avverso la sentenza, pertanto, il ricorso per cassazione viene proposto evidenziano la violazione e falsa applicazione dei principi generali del processo italiano, con particolare riferimento all'art. 102 cpc, e di conseguenza, degli articoli 34 n. 2), 43 paragrafo 5 e 42 paragrafo 2 del Reg. 44/01.

Salva infatti ogni valutazione sulla corretta instaurazione del processo nell'ordinamento belga, il *dies a quo* da cui far decorrere il termine previsto a pena di decadenza non avrebbe potuto essere quello individuato dalla corte territoriale, ma avrebbe dovuto essere calcolato dalla data successiva in cui il decreto di esecutività era stato ritualmente notificato assieme alla sentenza belga.

Brevi considerazioni sulla pronuncia.

La Corte di Cassazione, ha innanzitutto delimitato i confini del procedimento di declaratoria dell'esecutività, ribadendo che il procedimento previsto dall'art. 43 reg CE 44/01 ha natura di *"giudizio di cognizione di tipo monitorio ispirato a esigenze di particolare celerità"*, rispetto al quale, *"se risulta irrilevante la verifica dei presupposti richiesti per la declaratoria di esecutività al momento dell'emissione del relativo decreto, ciò è invece oggetto dell'eventuale giudizio di opposizione, giudizio nel quale deve essere garantito alla parte il pieno esercizio del diritto di difesa"*.

L'esercizio di tale fondamentale diritto però, non è possibile, in accordo con quanto sostenuto dal ricorrente, ove costui non abbia ricevuto la notifica della pronuncia della cui esecutività si discute; soltanto la piena conoscenza del provvedimento infatti, può consentire di compiere le necessarie valutazioni in ordine alle attività processuali ed alle difese da spiegare, nel rispetto del pieno rispetto del principio del contraddittoria e del giusto processo.

In questo senso, infatti, depongono sia il tenore letterale delle norme comunitarie che la *ratio* ispiratrice del Regolamento 44/01, che è diretto a

velocizzare il recepimento delle sentenze pronunciate dagli ordinamenti statali dell'Unione all'interno degli altri stati membri, ma contiene anche disposizioni dirette a monitorare con attenzione l'avvenuta osservanza dei principi fondamentali del processo, sei anel giudizio *a quo* che in quello *ad quem*.

Secondo la cassazione, infatti, la formulazione normativa della disciplina comunitaria, è chiara nello stabilire che la notificazione della dichiarazione di esecutività, da cui l'art. 43 paragrafo 5 fa decorrere il termine per proporre ricorso, debba essere letta in combinato disposto con l'art. 42 paragrafo 2.

Poiché l'art. 42, paragrafo 2, prevede espressamente che la dichiarazione di esecutività sia "*notificata o comunicata alla parte contro la quale è chiesta l'esecuzione, corredata della decisione qualora quest'ultima non sia già stata notificata o comunicata*", la mancata notificazione del provvedimento assieme alla dichiarazione, determina una nullità processuale forte, relativa all'instaurazione del contraddittorio, inidonea a raggiungere lo scopo dell'atto processuale.

Con una qualche analogia, il procedimento di opposizione alla declaratoria di esecutività instaurato oltre i termini, ricorda il procedimento di opposizione tardiva al decreto ingiuntivo previsto dall'art. 650 c.p.c., che consente all'opponente di ricorrere anche oltre il termine assegnato dal giudice, qualora dia prova "*di non averne avuta tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore*".

La particolarità del procedimento disciplinato dal Regolamento 44/01, tuttavia consiste nella circostanza che la decisione di cui occorre dare prova dell'avvenuta notificazione è quella del giudice *a quo*, e che quest'ultima non debba essere sempre oggetto di notificazione, qualora sia già stata eseguita.

Dall'esame della scansione temporale del processo, pare inoltre che - a differenza che nel giudizio di opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, l'onere della prova di una corretta preventiva notificazione del provvedimento *a quo* incomba sul istante, e non sull'opponente.

In secondo luogo, oltre che con le regole processuali, la declaratoria di esecutività configge anche con la *ratio* della norma comunitaria. Il requisito della notifica della sentenza di merito, espressamente richiesto dall'art. 42 paragrafo II, infatti, lungi dall'essere ispirato a mero formalismo, ha il preciso scopo di garantire il rispetto del diritto di difesa.

Come già esposto, il procedimento di cui al capo II, sezione III Reg. 44/01, giusta la *ratio* dei "Considerando" n. 17 e 18 che lo precedono, è ispirato dall'intento di rendere più rapido possibile il riconoscimento e l'esecutività delle sentenze civili pronunciate nei paese UE, e per tale ragione, è strutturato come un procedimento a contraddittorio differito ed eventuale.

In una prima fase disciplinata dall'art. 41, l'organo che riceve l'istanza, può solo verificare l'esame dell'autenticità della copia del provvedimento di merito del giudice *a quo*, che deve essere depositato insieme all'istanza con cui se ne chiede l'esecutività ed al formulario di cui all'allegato 5 del regolamento.

In questa fase, assimilabile alla prima parte del procedimento monitorio, il controllo è limitato al solo accertamento dell'avvenuto rispetto dei requisiti formali alla verifica di conformità tra la documentazione richiesta dal Regolamento e la domanda di esecutorietà.

Prima della pronuncia del decreto di esecutività pertanto, a giudizio della cassazione, non sussiste alcun obbligo di indagine nel merito, neanche nell'ipotesi in cui la pronuncia straniera sia affetta dai gravissimi vizi di cui agli artt. 34 e 35.

In realtà, ad opinione degli scriventi, l'accertamento formale da compiere nella prima fase, potrebbe anche estendersi alla verifica della previa comunicazione del provvedimento di merito del giudice *a quo*, ove eseguito, o alla sua allegazione in copia conforme, nell'ipotesi che la notificazione non sia stata ancora compiuta. Infatti, poiché quanto richiesto dall'art. 42 comma II, costituisce senz'altro un requisito di forma – contenuto indispensabile ai fini della corretta instaurazione del procedimento, il controllo si tradurrebbe in una mera verifica della sussistenza di tutta la documentazione idonea alla declaratoria di esecutività, e potrebbe essere oggetto di vaglio di ammissibilità anche nella fase priva di contraddittorio. In concreto il vaglio, limitato alla sola verifica della sussistenza dei requisiti formali, coinciderebbe con l'indagine ordinariamente compiuta per accertare la sussistenza o meno, dei requisiti idonei all'emissione di un'ingiunzione di pagamento.

Indipendentemente dal primo vaglio formale, è tuttavia certo, in accordo con quanto statuito dalla cassazione, che l'indagine successiva sulla regolare instaurazione del contraddittorio nel giudizio *a quo*, non sia affatto esclusa dalle disposizioni del reg. CE 44/2001, ma sia imposta nella seconda fase del procedimento regolato dalle disposizioni dell'art. 43.

E' evidente quindi, se si considera il quadro normativo nel suo complesso, che il soggetto contro cui l'esecutività di una sentenza straniera sia stata concessa, per potere esercitare il suo diritto a proporre reclamo ai sensi dell'art. 43 nel termine mensile, debba avere avuto piena conoscenza del contenuto della decisione pronunciata nei suoi confronti in altro Stato membro.

Il *dies a quo* per proporre l'opposizione, pertanto, non può decorrere dal giorno in cui gli è stata del tutto irritualmente notificata l'istanza contenente la sola richiesta di esecutività, ma deve decorrere dal giorno in cui il destinatario del provvedimento sia stato messo in condizione di conoscere compiutamente il contenuto dell'atto dichiarato esecutivo.

Poiché nella fattispecie in esame l'opposto non ha fornito alcuna prova di una valida notificazione precedente al procedimento di esecutorietà, il termine deve decorrere dal momento in cui il decreto è stato notificato in unione al provvedimento giurisdizionale straniero.